

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
che accompagna il disegno di legge sulle liquidazioni e operazioni analoghe

(del 22 ottobre 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'Ordinanza del Consiglio federale sulle liquidazioni e operazioni analoghe, del 16 aprile 1947 intesa a disciplinare l'attuazione delle liquidazioni totali e parziali, delle vendite di ribasso, d'inventario, di fine stagione, non ha ancora trovato, in sede cantonale, chiare norme d'applicazione. Esiste bensì una « Legge cantonale regolante l'esercizio del commercio », del 26 maggio 1926 che tratta dei precedenti commerciali sleali e in particolare dedica un capitolo alle liquidazioni. Questa legge tuttavia contiene oramai disposizioni largamente superate e anche contraddittorie nei confronti di quelle successivamente emanate in campo federale: la legge sulla concorrenza sleale, del 30 settembre 1943 e la citata ordinanza sulle liquidazioni e operazioni analoghe del 16 aprile 1947. La legge cantonale regolante l'esercizio del commercio, del resto, non è compresa nella Raccolta delle leggi vigenti.

Questo stato di cose comporta molteplici inconvenienti nell'applicazione delle norme federali, in particolare per quanto concerne le competenze e le possibilità di attuare tutte quelle misure che si rendono necessarie per impedire gli abusi nelle vendite speciali.

Presentiamo pertanto l'annesso disegno di « legge sulle liquidazioni e operazioni analoghe », quale base per l'applicazione dell'omonima ordinanza del Consiglio federale.

Il problema che a prima vista potrà apparire di scarso rilievo, riveste invece carattere di notevole importanza e, soprattutto, di grave urgenza. Se fino a pochi anni or sono non si è sentita la necessità di emanare nuove disposizioni in materia di vendite speciali, nemmeno in applicazione delle norme federali, oggi le circostanze stanno a imporre un'immediata soluzione.

Il continuo e rapido affermarsi dell'alta congiuntura, lo sviluppo dei grandi magazzini, l'introduzione dei metodi di vendita più moderni e, soprattutto, lo sviluppo assunto dalla pubblicità, con le sue tecniche sempre più raffinate ed efficaci, tutto ciò ha reso sempre più manifesta la necessità di un'efficace protezione del consumatore e del commerciante contro gli abusi nel campo della concorrenza in genere, delle liquidazioni e operazioni analoghe in particolare.

La nostra popolazione è particolarmente sensibile al pubblico annuncio di ribassi, facilitazioni, premi, regali, ecc.; per rendersi conto di ciò basti osservare i massicci assembramenti che si formano nei grandi magazzini e un po' in tutti i negozi nei primi giorni delle cosiddette vendite di fine stagione o saldi. Conseguenza di questa sensibilità è che una vendita speciale, abusiva, effettuata al di fuori dei periodi considerati leciti ai sensi dell'Ordinanza federale del 16 aprile 1947, può procurare al gerente di un negozio guadagni dell'ordine di decine di migliaia di franchi; parallelamente ciò può comportare in via indiretta gravi danni ad altri negozi del ramo.

Occorre quindi dare all'Amministrazione cantonale, alla Polizia e all'Autorità giudiziaria una solida base su cui queste istanze possano articolare il loro inter-

vento, affinché questo sia tempestivo ed efficace al fine di impedire l'attuazione di liquidazioni e di operazioni analoghe non autorizzate.

Ma un altro aspetto del problema impone che senza ulteriori remore siano messe in vigore disposizioni cantonali disciplinanti le vendite speciali: quello già citato della necessità di proteggere il consumatore. Gli ambienti commerciali medesimi ammettono che, talora, le vendite di ribasso annunciate pubblicamente ad altro non tendono se non ad aumentare il ritmo degli affari mediante la promessa di vantaggi temporanei che non sono in pratica affatto concessi. Una delle associazioni ticinesi di commercianti (alla quale ci siamo rivolti in sede di consultazione) scrive testualmente:

«Le manchevolezze riscontrate... riguardo le liquidazioni e saldi si riferiscono a due punti ben determinati:

- a) si fabbricano e si acquistano appositamente articoli da mettere in liquidazione a condizioni tutt'altro che da "saldi";
- b) al momento delle liquidazioni e saldi, si aumentano, sui cartelli esposti, i prezzi iniziali ed a volte il prezzo di liquidazione risulta ancora maggiore di quello che l'articolo aveva in vendita normale.

.....

I commercianti stessi... chiedono che i controlli vengano eseguiti seriamente e che vengano presi quei provvedimenti che la legge prevede».

L'Autorità deve quindi avere sufficienti competenze in materia di controllo della merce e dei prezzi praticati prima della vendita speciale e durante la medesima. Esse devono potersi servire della collaborazione degli enti commerciali e, se del caso, di esperti.

Un ultimo aspetto del problema ha attirato la nostra attenzione: le vendite speciali annunciate come «Vendite di fine stagione», «Vendite d'inventario», «Saldi», sono invece spesso vere e proprie «Vendite di ribasso». La vendita speciale non coinvolge cioè unicamente merci disusate o difettose, i cosiddetti fondi di magazzino, bensì tutte le merci esistenti nel negozio, spesso, anzi, come si è visto, merci approntate proprio per la vendita speciale. Nostra preoccupazione è stata quindi di distinguere chiaramente le vendite di ribasso dalle vendite di fine stagione o d'inventario: per le vendite di fine stagione o d'inventario è prevista la possibilità di esigere la presentazione di un inventario delle merci destinate alla vendita speciale; per la vendita di ribasso tale documento non sarà richiesto (le tasse prelevate per la concessione di un permesso di vendita di ribasso saranno tuttavia maggiori di quelle dovute in caso di una vendita di fine stagione o di inventario).

Non riteniamo necessario diffonderci in un puntuale commento delle disposizioni proposte nel progetto di legge: ci limiteremo ad annunciarne i punti essenziali.

Oltre che dare al Consiglio di Stato la facoltà di attribuire le competenze per l'applicazione delle disposizioni federali o cantonali in materia di liquidazioni, di stabilire la procedura per l'ottenimento del permesso e di emanare particolari norme d'esecuzione, la nuova legge contiene alcune disposizioni complementari o derogatorie esplicitamente previste dall'Ordinanza federale sulle liquidazioni e operazioni analoghe (OL).

- art. 3 tasse (art. 25 cpv. 2 OL);
- art. 4 periodi ammessi (art. 26 cpv. 3 OL);
- art. 5 locali di vendita (art. 25 cpv. 1 lett. c OL).

Inoltre la legge attribuirà all'organo competente all'applicazione le necessarie facoltà di controllo e di verifica (art. 6).

Con riferimento agli articoli 19, 20 e 27 OF si definiranno infine le competenze per la punizione dei contravventori alle norme federali e cantonali (art. 8).

Il Consiglio di Stato ritiene che le disposizioni legislative presentate saranno di grande utilità in vista della soluzione del problema. Propone pertanto a codesto Consiglio di voler approvare l'accluso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

Beati

Disegno di

LEGGE

sulle liquidazioni e operazioni analoghe

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 ottobre 1965 n. 1320 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente all'applicazione dell'ordinanza federale sulle liquidazioni e operazioni analoghe del 16 aprile 1947 (qui abbreviata: OL) e delle relative norme cantonali d'esecuzione.

**Autorità
competente**

Art. 2.

¹ Il permesso per le liquidazioni o le operazioni analoghe secondo l'OL è rilasciato dal Dipartimento.

**Rilascio
del permesso**

² Contro la decisione del Dipartimento il richiedente può ricorrere entro quindici giorni al Consiglio di Stato. La procedura di ricorso è disciplinata dalle norme della legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 3.

¹ Il beneficiario del permesso è soggetto al pagamento di una
tassa.

Tasso

² La misura della tassa e gli elementi di computo sono fissati dal Consiglio di Stato.

³ La metà della tassa è versata al Comune in cui ha sede il negozio.

Art. 4.

**Periodi ammessi :
durata** Le vendite di fine stagione, d'inventario e di ribasso possono essere fatte unicamente durante i periodi seguenti :

- a) dal terzo lunedì di gennaio alla fine di febbraio ;
- b) dal terzo lunedì di luglio alla fine di agosto.

La durata massima di simili operazioni è di dodici giorni feriali.

Art. 5.

Locali di vendita Le liquidazioni o le operazioni analoghe possono essere fatte unicamente nei locali dell'azienda. Possono essere concesse eccezioni, specie in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo.

Art. 6.

**Verifiche :
informazioni** ¹ Il Dipartimento o gli organi da esso delegati possono eseguire le necessarie verifiche presso le aziende interessate.

² I titolari delle aziende sono tenuti a dare ogni informazione del caso quando ne siano richiesti.

³ Se le informazioni date non sono chiare o sufficienti, il Dipartimento può ordinare una perizia a spese dell'interessato.

Art. 7.

**Norme particolari
d'esecuzione** ¹ Il Consiglio di Stato prescrive :

- a) la procedura, il contenuto della domanda di permesso e la documentazione necessaria ;
- b) la data a contare dalla quale l'annuncio di una liquidazione o di un'operazione analoga soggetta a permesso può essere fatto per la prima volta, come pure il contenuto dell'annuncio medesimo.

² Esso, inoltre, può :

- a) prescrivere l'inventario di cui all'art. 25, primo capoverso lett. b) OL ;
- b) prevedere la possibilità di far capo alla collaborazione delle unioni economiche e professionali interessate, secondo l'art. 25, primo capoverso lett. e) OL.

Art. 8.

Infrazioni ¹ I reati di cui all'art. 19 e le contravvenzioni di cui all'art. 20, primo capoverso OL sono perseguiti dall'Autorità giudiziaria ; la multa prevista dall'art. 20 secondo capoverso OL è inflitta dal Dipartimento.

² Le infrazioni alle norme della presente legge e alle corrispondenti disposizioni esecutive, in quanto non siano perseguibili in virtù dell'OL, sono punite dal Dipartimento con multa sino a franchi duemila.

³ In casi particolarmente gravi o urgenti l'Autorità giudiziaria può ordinare la chiusura temporanea del negozio.

⁴ Sono applicabili per il resto le norme della vigente legge di procedura sulle contravvenzioni.

Art. 9.

¹ Sono abrogati gli articoli da 7 a 14 inclusi della legge cantonale regolante l'esercizio del commercio del 26 maggio 1926 e ogni altra norma contraria. **Norme abrogative e finali**

² Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

³ Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

